

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DEL

TAVOLO DELLE POLITICHE

CULTURALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2010

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 08/10/2010 al 23/10/2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24/10/2010 AL 08/11/2010

Il *Tavolo della Cultura*, rappresentativo del mondo culturale lesinese, si propone di raccordare e coordinare le realtà locali del settore.

Per meglio corrispondere alle esigenze di una proficua collaborazione e di una più razionale organizzazione, saranno coinvolte le istituzioni scolastiche, le associazioni artistico-culturali, i gruppi ed i singoli artisti esistenti sul territorio che, con la loro specifica professionalità, sono interessati a cooperare con l'Assessorato alla Cultura, offrendo tutti quei suggerimenti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi al fine di creare un sistema armonico di sviluppo e promozione artistico-culturale del Comune di Lesina.

Art. 1 - Finalità

1. Si istituisce il Tavolo delle Politiche Culturali.

Il Tavolo delle Politiche Culturali è un momento di confronto consultivo con tutte le realtà culturali del territorio, per discuterne le finalità, verificare i risultati delle attività poste in essere, raccogliere proposte costruttive per il miglioramento del "sistema" con l'obiettivo di dare una rappresentazione complessiva della cultura.

2. Scopo del Tavolo è quello di avviare un percorso partecipativo per:

- a) includere le diverse forme ed espressioni della cultura della città;
- b) valorizzarne il contributo senza disperderne la specificità;
- c) definire un contesto comune, che favorisca lo scambio, l'assunzione di specifiche responsabilità in un programma di lavoro attorno alle priorità strategiche individuate;
- d) Incentivare il processo di crescita culturale della città;
- e) Incentivare la collaborazione tra le diverse associazioni e tra le associazioni e gli Enti pubblici;
- f) Migliorare e valorizzare le infrastrutture e delle reti culturali;
- g) Favorire l'attuazione di progetti condivisi tra il soggetto pubblico e i soggetti privati,

3. Il Tavolo è una struttura permanente della città per la promozione di politiche di sviluppo del territorio fondate sulla cultura. Fonda le sue finalità e le sue potenzialità sul suo inserimento all'interno di una piattaforma di obiettivi strategici, in cui la cultura deve far crescere il suo ruolo e la sua capacità di essere vettore di nuove connessioni e forme di sviluppo.

Art. 2 – Forma giuridica e organizzativa

1. Il Tavolo è uno strumento per la partecipazione dei cittadini e delle loro forme associative alla vita amministrativa. In tale ambito formula proposte all'amministrazione o progetti generali, con la finalità di rendere ottimale l'uso delle risorse pubbliche e private.
2. I programmi di massima delle iniziative proposte vanno presentati entro il 30 gennaio di ogni anno. I progetti presentati posteriormente devono adeguarsi alle scelte già operate dal Tavolo delle Politiche Culturali.
3. Ogni progetto deve contenere le seguenti specifiche: finalità, periodo, finanziamenti, tempi, luogo, eventuali sponsorizzazioni, target e quant'altro si ritenga indispensabile alla presentazione della manifestazione.
4. I componenti del Tavolo possono suggerire miglioramenti o proporre sinergie per l'effettuazione dell'iniziativa.

Art. 3 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale acquisisce il parere preventivo del Tavolo sugli obiettivi e sui programmi inerenti alle proprie iniziative nell'ambito delle politiche culturali, sui progetti di maggiore rilevanza dal punto di vista delle ricadute sul territorio, nonché sulla partecipazione istituzionale a rilevanti programmi anche se promossi da altri soggetti.
2. Il parere del Tavolo ha valore consultivo, ma in caso di mancato accoglimento essa può chiedere all'Amministrazione comunale di esplicitarne i motivi e motivazioni.
3. Sulla scorta della normativa vigente la Consulta può richiedere gli atti e le documentazioni inerenti alle proprie funzioni svolte nell'ambito della cultura, fatte salve le normative della privacy e può altresì richiedere di venire preventivamente informata sugli atti e la documentazione relativi alla cultura.

Art. 4 – Organi della Consulta

Sono organi del Tavolo:

- l'Assemblea;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Coordinatore.

Art. 5 – L'Assemblea

1. L'Assemblea del Tavolo ha una durata di anni tre dal suo insediamento ed è composta da:
 - un rappresentante dell'amministrazione;
 - un rappresentante per ogni soggetto delle realtà culturali che fanno riferimento al territorio del Comune di Lesina e che operano sia in ambito generale, sia nei diversi settori di espressione della cultura, quali l'animazione e la promozione culturale, le arti visive ed espressive, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, la danza, l'informazione, la musica, l'organizzazione di eventi, le ricerche e gli studi in ambito culturale, il teatro;
 - un rappresentante delle istituzioni che operano nel settore culturale.
2. La nomina e l'eventuale surrogazione dei membri nominati avviene invece attraverso l'ulteriore nomina da parte dei rispettivi organismi.

Art. 6 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea definisce le finalità e le linee di indirizzo del Tavolo.
2. L'Assemblea ha il compito di:
 - eleggere il Coordinatore;
 - fissare il numero dei componenti ed eleggere il Comitato di Coordinamento.
3. L'Assemblea può modificare il presente regolamento, entro i limiti posti dal regolamento per le libere forme associative, con voto di metà più uno dei componenti, indipendentemente dal fatto che essa sia in prima o seconda convocazione.
4. Il Coordinatore ed il Comitato di Coordinamento sono individuati fra i componenti

dell'Assemblea.

Art. 7 – Funzionamento dell'Assemblea

1. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei suoi componenti.
3. Nei soli casi di modifica del presente regolamento e delle elezioni del Coordinatore e del Comitato di coordinamento, l'Assemblea è regolarmente costituita esclusivamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
4. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore, salvo nei casi di modifica del presente regolamento e delle elezioni del Coordinatore e del Comitato di Coordinamento, altrimenti regolamentate. Gli astenuti non sono considerati votanti, ma sono considerati presenti ai fini della determinazione del numero legale.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto qualora riguardi persone o quando espressamente richiesto dalla maggioranza dei presenti; negli altri casi avviene per alzata di mano.
6. In caso di più di tre assenze continuative non giustificate all'Assemblea i componenti interessati vengono dichiarati decaduti e si provvede alla loro surrogazione, che avverrà con le modalità di cui al precedente art. 5. Fino a quando la surrogazione non sarà effettiva non si terrà conto dei componenti decaduti per la determinazione del numero legale.
7. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore del Tavolo con le procedure previste per la convocazione degli organi collegiali dell'Amministrazione comunale.
8. L'Assemblea viene riunita almeno ogni tre mesi e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
9. L'Assemblea può costituire al proprio interno commissioni tematiche di studio ed elaborazione, ovvero tavoli tecnici per attività che richiedano esperienza specifica; può inoltre richiedere l'intervento di esperti su materie specifiche.

Art. 8 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea con voto segreto fra i suoi membri a maggioranza dei componenti sulla base di una rosa di candidature, indipendentemente dal fatto che essa sia in prima o seconda convocazione. Se nelle prime due votazioni tale maggioranza non è raggiunta si procede all'elezione a maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nelle ulteriori due votazioni tale maggioranza non è raggiunta si procede all'elezione per ballottaggio fra i primi due classificati nell'ultima votazione. In caso di

parità per due votazioni, risulta eletto il più anziano di età.

2. Le candidature devono essere presentate nella prima seduta di insediamento dell'Assemblea.
3. il Coordinatore viene eletto nella prima seduta successiva all'insediamento e resta in carica tre anni; decade alla decadenza dell'Assemblea.
4. Il Coordinatore:
 - è il portavoce del Tavolo;
 - ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato di Coordinamento del Tavolo;
 - formula l'Ordine del Giorno tenendo conto delle indicazioni emerse dall'Assemblea;
 - tiene i rapporti fra il Comitato di Coordinamento e l'Assemblea;
 - tiene i rapporti tra il Tavolo e l'Amministrazione comunale.
5. La funzione di Coordinatore è incompatibile con i seguenti ruoli:
 - rappresentanti istituzionali del Comune
 - rappresentanti di organismi partecipati a maggioranza del Comune;
 - titolari di rapporti professionali o contrattuali col Comune.

Art. 9 — Il Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di :
 - procedere all'esame preliminare degli argomenti ad esso delegati dal Tavolo; - dare esecutività alle decisioni del Tavolo;
 - rappresentare il Tavolo nei rapporti diretti con l'Amministrazione comunale o con altri soggetti istituzionali;
 - coordinare i lavori e relazionare sugli esiti del lavoro delle commissioni tematiche eventualmente istituite e tenere i rapporti con eventuali esperti, su mandato del Tavolo;
 - curare la comunicazione e la "rendicontazione" dell'attività del Tavolo.
2. Il Comitato di Coordinamento è composto, oltre che dal Coordinatore, da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri scelti con voto segreto all'interno dell'Assemblea sulla base di una rosa di candidature e mediante espressione di non più di due preferenze.
3. Le candidature devono essere presentate nella prima seduta di insediamento dell'Assemblea.
4. Il Comitato di Coordinamento viene eletto nella prima seduta successiva all'insediamento e resta in carica tre anni; decade alla decadenza dell'Assemblea.
5. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti il posto viene messo a ballottaggio e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei presenti all'Assemblea. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano di età.

6. In caso di più di tre assenze continuative non giustificate al Comitato di Coordinamento i componenti interessati vengono dichiarati decaduti e si provvede alla loro surrogazione.
7. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
8. In caso di nomina di Vicecoordinatore, per lo stesso valgono le incompatibilità previste per il Coordinatore.
9. Il Sindaco e l'Assessore alla Cultura sono invitati permanenti, senza diritto di voto, al Comitato di Coordinamento.

Art. 10 – Incompatibilità

1. In caso di incompatibilità sopraggiunta successivamente alla nomina l'interessato dovrà rassegnare le proprie dimissioni entro 30 giorni.
2. Qualora sorgano conflitti sull'interpretazione del presente Regolamento, l'Assemblea decide sulla base di un parere del Segretario Comunale

Art. 11 - Norme transitorie

In sede di prima costituzione del Tavolo saranno adottate le seguenti procedure:

- i componenti del Tavolo restano in carica tre anni dalla data del suo primo insediamento le prime sedute, fino all'effettivo insediamento del Coordinatore, sono convocate e presiedute dal Sindaco o suo delegato;
- in prima istanza viene discusso il presente Regolamento per il funzionamento del Tavolo, ed approvato con voto palese della maggioranza assoluta dei presenti;
- successivamente si procede con voto palese all'approvazione del numero di componenti del Comitato di Coordinamento;
- nella stessa seduta vengono presentate all'Assemblea le candidature o le autocandidature per la elezione del Coordinatore e dei componenti il Comitato di Coordinamento;
- immediatamente dopo o nella prima seduta successiva si procede all'elezione del Coordinatore e quindi del Comitato di Coordinamento con voto segreto;
- le norme sulla decadenza si applicano a decorrere dalla prima seduta dell'Assemblea successiva alla seduta di approvazione del presente Regolamento.

Art. 12 — Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento ai principi statuari ed alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la partecipazione e le libere forme associative.